



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI
AD EVIDENZA PUBBLICA
D’IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA**

Indice

Art.1	Principi applicabili.....	pag. 3
Art. 2	Ambito di applicazione.....	pag. 4
Art. 3	Definizioni.....	pag. 4
Art. 4	Determinazione degli importi degli appalti.....	pag. 5
Art. 5	Affidamenti diretti.....	pag. 5
Art. 6	Condizioni per il conferimento degli incarichi.....	pag. 7
Art. 7	Gara informale.....	pag. 8
Art. 8	Procedure di gara e criteri di aggiudicazione delle gare informali.....	pag. 8
Art. 9	Commissioni esaminatrici di gara.....	pag. 9
Art. 10	Contratti quadro.....	pag. 9
Art. 11	Responsabile del contratto.....	pag. 10
Art. 12	Subappalto.....	pag. 10
Art. 13	Norme finali ed entrata in vigore.....	pag. 10

Premesso

- che la società Steat S.p.A., di seguito denominata Steat, è una società che si occupa in particolare del trasporto pubblico locale e in generale della mobilità e ha un capitale azionario a totale partecipazione di soggetti pubblici.
- che la stessa rientra nella definizione di “settori speciali” contenuta nell’art.3, comma 5 del d.lgs 163/06, il quale stabilisce che “I settori speciali dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del d.lgs 163/06 e s.m.i.”.
- che, rientrando per sua natura tra i “settori esclusi” per l’affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi, Steat è tenuta all’osservanza delle procedure ad evidenza pubblica per tutte le attività di cui all’art. 210 del d.lgs 163/06, e ad applicare le norme di cui alla Parte III del Codice degli Appalti (di seguito chiamato Codice), il cui art. 215 (come disposto dal regolamento CE n.1422/2007 del 04.12.2007, entrato in vigore il 1 gennaio 2008, obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli stati membri, fissa la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di forniture e servizi, e di lavori secondo i criteri di seguito specificati:
 1. Gli appalti di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a Euro 414.000,00 al netto di I.V.A. e i contratti di lavori di importo pari o superiore a Euro 5.150.000,00 al netto di I.V.A., saranno assoggettati alle procedure ad evidenza pubblica, come previsto dalla vigente normativa e nel rispetto delle norme di cui al rispettivo Capo III del Codice.
 2. Gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo stimato inferiore alle soglie di cui al precedente punto 1., rientranti nelle attività previste dall’art. 210 del “Codice”, saranno affidati secondo le procedure previste dal presente Regolamento”, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 238 e s.m.i. del Codice.
- che Steat si riserva comunque la facoltà di procedere alla scelta del contraente secondo le regole di evidenza pubblica stabilite dal “Codice” ogni qualvolta l’appalto, pur collocato per importo al di sotto delle soglie previste dall’art.215 dello stesso, sia ritenuto avere caratteristiche particolari.

Art.1 Principi applicabili

1. I principi applicati agli appalti disciplinati dal presente Regolamento sono quelli richiamati dal comma 7 dell’art. 238 del “Codice”, meglio individuati nella comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C-179/02, secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri sono tenute a conformarsi alle disposizioni e ai principi del Trattato CE, riguardanti in particolare: la libera circolazione delle merci (art.28), il diritto di stabilimento (art.43), la libera prestazione dei servizi (art.49), la non discriminazione e

l'uguaglianza di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità ed il riconoscimento reciproco, e alla tutela della concorrenza.

In particolare la Commissione ha osservato che:

- tali principi sono applicabili agli appalti che abbiano sufficiente rilevanza per il mercato interno, secondo una valutazione che spetta agli enti aggiudicatori; la valutazione della sussistenza dell'obbligo di garantire una pubblicità adeguata agli appalti e l'individuazione delle forme idonee di pubblicità sono, pertanto, rimesse alle stazioni appaltanti in funzione dell'importanza dell'appalto per il mercato interno;
- l'eventuale limitazione del numero dei candidati invitati a presentare offerte deve avvenire in modo trasparente e non discriminatorio;
- le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di prevedere procedure di aggiudicazione trasparenti e imparziali sulla base di regole fissate ab initio.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli appalti di lavori il cui importo stimato sia inferiore a Euro 5.186.000,00 al netto di I.V.A. e ai contratti di forniture e servizi anche professionali e di prestazione d'opera intellettuale stipulati con professionisti il cui importo stimato sia inferiore a Euro 414.000,00 al netto di I.V.A. o alle diverse soglie comunitarie che dovessero in seguito essere fissate dalla Unione Europea.

Art. 3 – Definizioni

1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente regolamento le definizioni di cui all'art. 3 ed all'art 14 (contratti misti) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163:

Codice: Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

Organi di amministrazione: soggetti ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell'ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.

Lavori: esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte da Steat.

Forniture: beni strumentali o di consumo acquisiti da Steat per i propri bisogni.

Servizi: prestazioni di terzi acquisite da Steat per i propri bisogni.

Gara Informale: ogni procedura di spesa inerente la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori da effettuarsi entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento e per la quale non è prevista una procedura ad evidenza pubblica o la stessa è limitata.

Elenco Fornitori: Elenco dei fornitori e prestatori di servizi di Steat in cui sono iscritti e classificati tutti quelli in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.

Procedura aperta: procedura di gara in cui ogni operatore economico avente i requisiti richiesti può presentare offerta.

Affidamento diretto: procedura di affidamento in cui Steat negozia direttamente con un soggetto di propria scelta le condizioni per l'affidamento di beni, servizi o lavori entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento.

Responsabile del Contratto: soggetto o soggetti cui, in relazione alle rispettive competenze e responsabilità, è demandato l'esercizio delle funzioni indicate all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 4 Determinazione degli importi degli appalti

1. Il calcolo del valore stimato degli appalti di lavori, forniture e servizi è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato da Steat. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art.29 del "Codice".

Art. 5 Affidamenti diretti

1. Possono essere affidati direttamente i contratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o inferiore a Euro 20.000,00 al netto di I.V.A..

A tal fine, l'azienda potrà qualificare i fornitori ed inserirli in un apposito Elenco Fornitori: le ditte della medesima categoria merceologica, ove richiesto, dovranno produrre un'offerta limitatamente alle forniture/servizi di cui alle esigenze aziendali, con validità per il periodo indicato nell'avviso aziendale. L'Azienda avrà quindi la facoltà di affidare, nel medesimo periodo, il servizio/fornitura alla ditta che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto degli altri costi da sostenere (si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese trasferte, personale, fermo macchina).

2. Per motivi di urgenza o di altre necessità aziendali, valutate dalla Steat, possono essere affidati direttamente, previa negoziazione con un solo interlocutore, i contratti di forniture e servizi di importo superiore a Euro 20.000,00 al netto di I.V.A. e inferiore a Euro 50.000,00 al netto di I.V.A..

3. L'affidamento diretto di cui al punto 1 del presente articolo sarà di competenza della Direzione aziendale per i contratti di forniture e servizi di importo pari o inferiore a Euro 2.500,00 al netto di I.V.A.; per i contratti di forniture e servizi di importo superiore a Euro 2.500,00 al netto di I.V.A. e inferiore a Euro 10.000,00 al netto di I.V.A., la Direzione aziendale potrà invece provvedere previa autorizzazione del Presidente della società. Dei costi sostenuti per affidamenti diretti di cui al presente comma, a cura della Direzione aziendale, dovrà essere presentata una relazione semestrale al Consiglio di Amministrazione.

4. Possono essere affidati direttamente i contratti di lavori, forniture e servizi di importo superiore alla predette soglie, e fino all'importo delle soglie comunitarie, quando una sola impresa può eseguirli o prestarli in esclusiva.

5. Possono essere affidati direttamente, a prescindere dall'importo, le spese relative a:

- inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
- acquisto, di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
- partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
- espletamento di concorsi, corsi e seminari di informazione;
- spese per contratti di pubblicità e/o sponsorizzazione;
- attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
- servizi postali e telegrafici;
- incarichi di consulenza e di collaborazione esterna conferiti a Università ed istituzioni pubbliche di valenza nazionale;
- incarichi di consulenza e di collaborazione esterna ad associazioni ed organismi pubblici con particolari esperienze in settori di interesse per la Steat e/o di interesse pubblico o sociale;
- incarichi a società o consorzi costituiti o partecipati dalla Steat anche per la produzione di beni, servizi e ricerche strumentali alla Steat stessa;
- imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazione libri);
- compensi su ruolo per servizi di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani ecc.);
- diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali per licenze di esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc;
- tasse di circolazione veicoli per i servizi di linea ed ausiliari;
- personale, ivi comprese le spese per gli accertamenti sanitari di controllo;
- affari legali, notarili e di giustizia;
- pagamento di multe ed ammende, salva eventuale rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni.

6. Può essere, inoltre, affidato direttamente alla stessa impresa un contratto avente lo stesso oggetto e le stesse condizioni del precedente, purché il nuovo contratto venga assegnato nei dodici mesi successivi all'affidamento del primo contratto e l'importo complessivo dei due contratti non superi la soglia comunitaria.

7. Limitatamente agli incarichi di consulenza e/o professionali per i quali è richiesta specifica elevata competenza e/o qualificata professionalità, Steat, previa preliminare ricognizione sul mercato dei soggetti

potenzialmente in grado di eseguire l'incarico oggetto della procedura, potrà procedere all'affidamento diretto.

8. Possono, altresì, essere affidati direttamente e per qualsiasi importo, senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative ad acquisti urgenti relativi alla manutenzione dei mezzi, degli immobili ed in attuazione di adempimenti in materia di sicurezza e/o spese per interventi connessi al rispetto di norme ambientali.

Gli acquisti urgenti sono comunque ammessi nella misura strettamente necessaria, quando i termini stabiliti per le procedure in economia non possono essere rispettati e dovranno essere oggetto di rendicontazione periodica.

9. Possono, altresì essere affidati direttamente e per qualsiasi importo, senza necessità di confronto concorrenziale, i lavori e gli incarichi già avviati mediante precedente affidamento ad un operatore economico per i quali la Steat deve procedere ad un completamento delle attività o di cui non è possibile l'interruzione per effettuare l'affidamento ad un diverso operatore economico; in tali casi, per il tempo necessario al completamento delle attività o per un tempo congruo a consentire un diverso affidamento concorrenziale che non comporti un danno per la Steat, si potrà procedere all'affidamento diretto all'operatore economico già in precedenza incaricato, previa verifica del corrispettivo previsto che non deve superare le condizioni di mercato.

Art. 6 Condizioni per il conferimento degli incarichi

1. Salvo quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento, per l'affidamento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di consulenza professionale e/o prestazione occasionale, la Steat deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno o all'interno di sue società collegate, controllate o partecipate, ed in particolare che le prestazioni da svolgere non possano essere svolte dal personale dipendente per inesistenza delle specifiche competenze professionali e/o per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro.

2. Gli incarichi devono essere affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione per soddisfare esigenze di natura temporanea per lo svolgimento di prestazioni qualificate; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione nel caso di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi.

3. Per l'individuazione del soggetto affidatario in particolare dovranno essere prese in considerazione:

- l'attitudine e l'esperienza risultanti dal curriculum o dai precedenti incarichi assunti presso Steat e realtà aziendali analoghe per dimensione e/o tipologie di attività;
- l'evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

4. Fermo restando quanto sopra e richiamato il contenuto dell'art. 4, in merito è consentito, al Presidente della Steat, l'affidamento diretto per incarichi di natura legale e/o di consulenza di importo lordo stimato

inferiore o pari a 5.000,00 al netto di I.V.A. (cinquemila) euro, oltre agli oneri fiscali Iva e ritenute di legge. Ciò fatto salvo quanto previsto da regolamenti aziendali eventualmente predisposti per determinate categorie di consulenza.

5. In ogni caso qualora il corrispettivo superi l'importo di spesa rientrante nelle deleghe conferite al Presidente verrà acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione della Steat.

Art. 7 Gara informale

1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5, saranno aggiudicati con gara informale, a cui saranno invitati i soggetti prescelti da Steat in possesso dei requisiti richiesti:

- i contratti relativi a lavori, forniture e servizi, ivi compresi quelli relativi ai servizi di cui all'allegato II B del "Codice", di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Per tali procedure è necessario promuovere il più possibile la concorrenza, in particolare:

- per le gare informali di forniture e servizi, si procederà ad invitare non meno di 5 operatori economici;
- per le gare informali di lavori, con importi fino a Euro 100.000,00 al netto di I.V.A., le imprese invitate non potranno essere inferiori a tre, mentre per importi superiori a tale soglia non potranno essere inferiori a 5.

Dovranno essere inoltre applicati criteri di scelta degli appaltatori da invitare che garantiscano possibilità di accesso a rotazione a tutti i soggetti interessati.

2. I soggetti da invitare alle procedure di cui al precedente comma 1, di norma per le categorie merceologiche di forniture e servizi e di lavori oggetto della procedura, sono da individuare tra quelli iscritti all'Elenco Fornitori; nel caso in cui non vi siano soggetti iscritti all'Elenco Fornitori o non sussistano in numero da assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 1, Steat potrà procedere ad una preliminare ricognizione sul mercato dei soggetti potenzialmente in grado di realizzare le forniture e i servizi oggetto della procedura.

Art. 8 Procedure di gara e criteri di aggiudicazione delle gare informali

1. Le procedure di gara, i criteri di aggiudicazione e le principali condizioni contrattuali dovranno essere precisate nella richiesta di offerta che Steat trasmetterà almeno 10 giorni prima della data fissata per la presentazione dell'offerta alle imprese invitate. Tale termine potrà essere ridotto per motivi di urgenza che saranno valutati e decisi dalla Steat, tenendo conto della complessità a cui viene chiamato il fornitore nella formulazione dell'offerta.

2. La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nella procedura di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la gara sarà aggiudicata all'offerente che ha formulato l'offerta più bassa.

Nella procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la gara sarà aggiudicata in base agli elementi di valutazione e ai rispettivi punteggi, menzionati nella richiesta di offerta.

3. Qualunque sia il criterio prescelto, Steat si riserva di verificare la congruità delle offerte presentate con le modalità e i termini previsti nella richiesta di offerta.

4. E' possibile una ulteriore assegnazione direttamente alla ditta affidataria di un precedente contratto, per lo stesso oggetto ed alle stesse condizioni, purché ciò avvenga entro i 12 mesi successivi al precedente affidamento e sia corredato da adeguata motivazione circa le ragioni per cui si deroga alla selezione concorrenziale; per altri casi si fa rinvio all'art. 5 comma 9 del presente regolamento.

5. Pena l'esclusione dalla gara, i concorrenti non potranno presentare offerta in associazione o consorzio con altri concorrenti invitati, fatta salva la preventiva autorizzazione di Steat.

6. Nel caso in cui, in risposta ad una procedura di selezione sia pervenuta, nel termine prescritto, una sola offerta, Steat ha la facoltà di non procedere all'affidamento.

7. In ogni caso, insindacabilmente, la Steat potrà sospendere la procedura, annullarla e/o indire una nuova procedura, senza che le eventuali ditte interessate abbiano diritto a rimborsi spese o indennizzi di qualsiasi natura.

Art. 9 Commissioni esaminatrici di gara

1. Per le procedure di gara informale, verrà indicata una commissione esaminatrice composta da tre membri che esaminerà la/e offerta/e pervenuta/e.

La commissione formulerà alla Steat proposta di aggiudicazione, dopo aver effettuato, se ritenuto necessario, la verifica di congruità delle offerte. La proposta potrà essere formulata anche direttamente sul modulo d'ordine mediante la sottoscrizione, dello stesso, dei tre componenti la commissione i quali attesteranno la scelta avendo seguito di norma il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Gli appalti saranno aggiudicati mediante sottoscrizione dei relativi contratti, nel rispetto delle procedure e dei poteri aziendali.

Art. 10 Contratti quadro

1. Per gli appalti di lavori, forniture e servizi disciplinati dal presente "Regolamento", la Steat si riserva la facoltà di stipulare contratti quadro in cui vengono stabiliti tempi, costi e prestazioni che potranno essere richieste all'appaltatore aggiudicatario nei limiti dell'importo a base di gara.

2. I contratti quadro saranno aggiudicati con le procedure previste per le gare informali.

3. Steat, in sede di definizione degli atti di gara o di regolazione del rapporto contrattuale, si riserva di procedere all'adozione di tutte le norme contrattuali ritenute utili a tutela dei propri interessi.

Art. 11 Responsabile del contratto

1. Le responsabilità del contratto sono di norma suddivise tra diversi responsabili, ciascuno per la parte di competenza, in riferimento alle singole fasi contrattuali; in particolare:

- fase tecnica – il responsabile tecnico è colui che esprime le norme tecniche di riferimento e, laddove necessario, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto. L'incarico di responsabile tecnico può essere conferito all'esterno, se non individuabile in azienda;
- fase dell'affidamento – il responsabile dell'affidamento è colui che provvede a tutti gli adempimenti amministrativi e procedurali per addvenire alla conclusione del contratto;
- fase esecutiva – il responsabile dell'esecuzione è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori.

Quando l'oggetto specifico e la natura dell'affidamento lo permettono, è possibile la nomina di un responsabile del contratto unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione.

2. I soggetti cui sono attribuite le funzioni di responsabile del contratto, come indicato al co. 1, in relazione all'esercizio delle rispettive competenze, assumono, altresì, i compiti propri di responsabile del procedimento a termini di Codice.

3. Nell'ambito della gestione dei contratti ciascun responsabile ha l'obbligo di adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento degli obblighi contrattuali. Spettano in particolare agli stessi responsabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, alla applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.

Art. 12 Subappalto

1. Per gli appalti disciplinati dal presente "Regolamento", il subappalto sarà regolato dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

2. Per determinate tipologie di contratti di servizio o fornitura, il subappalto può essere vietato; tale divieto verrà esplicitato negli atti di riferimento.

Art. 13 Norme finali ed entrata in vigore

1. Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, Steat tratterà i dati forniti dai concorrenti, con il consenso espresso degli interessati nei casi di legge, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del suddetto decreto. Il titolare del trattamento dei dati è Steat S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore.

2. In caso di controversia, il foro competente è quello di Fermo.

3. Steat, nei documenti contrattuali (richieste di preventivo, bando di gara o lettera di invito o schema di contratto), deve indicare gli obblighi e gli oneri a carico dell'Appaltatore.

Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.

Si intendono, altresì, operanti e applicabili, nella esecuzione del presente Regolamento, tutte le disposizioni di legge e amministrative che pongono obblighi e/o oneri e/o adempimenti a carico di Steat e/o dell'Appaltatore indipendentemente dalla tipologia e dal valore dell'appalto.

4. Il presente Regolamento entra in vigore 10 giorni dopo la data di adozione dello stesso da parte degli organi competenti.

5. Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito internet di Steat.

Fermo, 28 Ottobre 2015